

Federazione Imprese per la Salute – FED.I.SALUTE

Statuto

Premessa

Confcommercio Imprese per l'Italia della Regione Campania – Confcommercio Campania - nel recepire le istanze e di intesa con le imprese del settore salute, facendosi interprete delle istanze quali soci fondatori della Federazione Imprese per la Salute – FED.I.SALUTE

Tenuto conto

- della necessità che le Federazioni Nazionali di categoria rappresentativa degli interessi dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano per la prestazione di servizi e la fornitura di beni inerenti la salute esprimano con pienezza una capacità di rappresentanza corrispondente al reale peso del settore nella vita del Paese;
- dell'esigenza di connotare, anche ai vari livelli del sistema confederali, il settore della salute con una immagine unitaria e coordinata, immediatamente riconoscibile e suscettibile di rendersi veicolo di rappresentanza qualitativa delle varie componenti e delle esperienze organizzative che le rappresentano;
- della volontà di realizzare, conseguentemente, un Organismo di rappresentanza unitaria dell'intera categoria, settore che risulti momento di sintesi delle specificità imprenditoriali riconducibili al settore della salute; della volontà della Confederazione di supportare ad ogni livello le istanze, le iniziative e i programmi riconducibili al settore della salute;
- della volontà di Confcommercio di supportare ad ogni livello le istanze, le iniziative e i programmi riconducibili al settore della salute

PROMUOVE

nell'ambito di servizi, forniture e prestazioni sanitarie la costituzione della FEDERAZIONE delle IMPRESE per la SALUTE – FED.I.SALUTE – il cui funzionamento è disciplinato dal presente Statuto.

ART. 1 – Denominazione e ambiti di rappresentanza

La Federazione delle Imprese per la Salute FED.I.SALUTE – di seguito denominata Federazione, è l'espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano per la prestazione di servizi e la fornitura di beni



inerenti la salute dei cittadini. FED.I.SALUTE è operativa in ambito nazionale in seno alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle P.M.I. e può costituire a livello territoriale sedi regionali , disciplinate con atto del Consiglio Direttivo.

La Federazione ha sede in Napoli - Via Medina n. 40 - 80134.

La Federazione è associazione senza fini di lucro ed ha durata illimitata. E' associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni o movimenti politici.

L'Assemblea Generale della Federazione può deliberarne lo scioglimento.

ART. 2 – Finalità

La Federazione – nell'interesse generale dei soggetti che la compongono

- a)** promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nell'ambito del settore, nei confronti di qualsiasi organismo, pubblico o privato, nazionale o internazionale, in armonia con gli indirizzi della Confindustria;
- b)** favorisce le relazioni tra i Soci per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse e, in caso di contrasto, effettua azioni conciliative tra le stesse;
- c)** assume iniziative intese a promuovere qualsiasi tipo di formazione professionale adeguata a dare consistenza e sviluppo a tutte le componenti delle realtà imprenditoriali e professionali che la compongono. In tal senso la Federazione può attivare ed avvalersi della collaborazione organica di altri enti nazionali o internazionali istituzionalmente operanti nel campo della formazione;
- d)** designa e nomina propri rappresentanti e delegati in enti, organi e commissioni nazionali e internazionali i cui scopi e le cui finalità siano in armonia con i propri scopi sociali e rispetto ai quali non ci siano situazioni di concorrenza e conflitto di interessi;
- e)** assiste e rappresenta – sul piano sindacale - gli associati nella stipulazione di contratti e nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario;
- f)** promuove e favorisce l'erogazione di servizi di assistenza e consulenza sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente;



g) informa gli associati, anche a mezzo di propri organi di stampa, su dati statistici, economici e politici di interesse per il settore;

h) espleta ogni altro compito che dalle leggi e da deliberati degli organi statutari sia ad essa affidato.

La Federazione può dotarsi di tutti gli strumenti finanziari ed economici o stipulare ogni opportuno atto o contratto, strumentali alla piena operatività della propria attività progettuale, in coerenza con i propri fini statutari.

Per l'adempimento di suoi specifici programmi, la Federazione può richiedere contributi o elargizioni ai soci e agli aderenti.

La Federazione e la Confcommercio in piena autonomia possono determinare, con apposito protocollo di intesa, la costituzione e la gestione del Fondo di finanziamento finalizzato al funzionamento ordinario della Federazione ed alla attuazione delle iniziative deliberate dagli Organi della Federazione medesima. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio direttivo può presentare alla Assemblea Generale, un conto consuntivo.

La Federazione raccorda la propria attività con quella di altri enti che abbiano analoghe finalità, instaurando con essi forme organiche di collaborazione, nonché promuove e sviluppa organizzazioni ed attività di partenariato, adeguate ad istituire una rete di rapporti e scambio di alto rilievo, a livello nazionale ed internazionale.

ART. 3 – Rapporti Associativi

Alla Federazione possono aderire:

- a) Singole imprese o raggruppamenti di imprese operanti nel settore sanitario;
- b) Associazioni di categoria del settore sanitario;
- c) Soggetti professionali con riconosciuta e qualificata capacità nel settore sanitario.

I soggetti componenti la Federazione condividono e perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli della Federazione e della Confcommercio di cui accettano lo Statuto ed il Codice Etico.

Non è consentito l'ingresso di Associazioni i cui fini statutari siano in concorrenza, in quanto operativamente determinativi di conflitti di interessi, con quelli dell'Associazione già facenti parte della Federazione.



ART. 4 – Adesione: modalità e condizioni

I componenti della Federazione si distinguono in:

- a) Fondatori - nelle persone fisiche o giuridiche - che hanno partecipato alla costituzione della Federazione, sottoscrivendone lo Statuto, nonché soggetti cooptati dagli stessi;
- b) Ordinari - nella persona dei soggetti ammessi come soci nella Federazione - con delibera del Consiglio Direttivo;
- c) Onorari – nella persona dei soggetti ammessi – per il particolare prestigio che la loro partecipazione conferisce alla Federazione;
- d) Sostenitori – nella persona di coloro – privati o enti – che contribuiscono agli scopi della Federazione o con attività di particolare rilievo o con un versamento nella misura che verrà determinata.

Per aderire alla Federazione, i soggetti richiedenti devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante.

Su tale domanda, delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto il Consiglio Direttivo secondo modalità determinate dal Consiglio stesso.

Nella valutazione della domanda il Consiglio Direttivo dovrà valutare la presenza di requisiti di adeguatezza imprenditoriale, professionale e di rappresentatività, che confermino l'integrabilità dell'associando ai fini della Federazione.

L'adesione alla Federazione comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello della Confindustria.

ART. 5 – Decadenza e recesso

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso – da comunicare mediante lettera raccomandata.

Il recesso non esonera il recedente dagli impegni finanziari assunti;

- b) per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi della Federazione, ovvero per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto o dei deliberati assunti dagli organismi istituzionali della Federazione;

- c) per espulsione, in conseguenza di comportamenti lesivi del decoro e della dignità della Federazione o di suoi componenti;

- d) per mancato pagamento dei contributi;
- e) per lo scioglimento della Federazione deliberata dall'Assemblea Generale nelle forme previste dal presente statuto.

ART. 6 – Organi

Sono organi della Federazione:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Assemblea Generale
- d) il Collegio dei Probiviri

Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi Associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata la piena integrità morale e professionale in conformità a quanto prescritto dal Codice Etico di Confcommercio nonché la regolarità contributiva nei riguardi della Federazione ed il possesso dei requisiti professionali. La perdita dei predetti requisiti in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

La carica di Presidente, direttore e componente del Consiglio Direttivo, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurano come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici, salvo diversa delibera all'unanimità dell'Assemblea.

Tutte le cariche elettive hanno durata di 5 (cinque) anni.

ART. 7 –Il Presidente

Il Presidente della Federazione è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio Direttivo.



Il Presidente ha la rappresentanza esterna della Federazione, nonché la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale.

Il Presidente tramite il Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano

Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

ART. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di rappresentanza della Federazione ed è eletto dall'Assemblea.

E' formato da un numero di componenti da tre a nove determinato dalla Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è un organo costituito dai soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione della Federazione, nonché dai soci ordinari divenuti Fondatori dopo un triennio di iscrizione, salvo diversa delibera assembleare

Il Consiglio può procedere alla cooptazione di altri membri, secondo criteri e modalità determinate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione che ne cura la convocazione e l'ordine del giorno. Al Consiglio possono partecipare, in qualità di delegati permanenti ma senza diritto di voto, singole persone fisiche designate sulla base di conformi deliberazioni degli organismi decisionali degli enti di appartenenza.

Il Consiglio Direttivo ha competenza per tutta l'attività di ordinaria amministrazione, coordinata da apposita figura scelta tra i componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo ha specifica competenza per:

- a) la nomina del Presidente della Federazione;
- b) la nomina del Direttore



- c) la proposta di modifica dello Statuto e dei regolamenti interni da approvarsi da parte dell'Assemblea Generale;
- d) la proposta del documento di programmazione annuale e pluriennale dell'attività della Federazione con relativo budget, da approvarsi da parte dell'Assemblea Generale;
- e) la predisposizione del rendiconto annuale da approvarsi da parte dell'Assemblea Generale;
- f) la determinazione di eventuale contribuzione per i soci ordinari e per gli altri soci;
- g) la gestione dei fondi ed in generale, di tutte le disponibilità economiche/finanziarie della Federazione;
- h) la cooptazione di nuovi membri del Consiglio Direttivo;
- i) la nomina dei soci sostenitori che abbiano assicurato, tramite elargizioni economiche, un contributo significativo nel quadro del raggiungimento degli scopi della Federazione;
- j) la declaratoria di espulsione dei soci e di accettazione delle dimissioni;
- k) la proposta dell'Assemblea Generale di scioglimento della Federazione.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo delibera a voto palese, salvo le delibere riguardanti le persone, per le quali è richiesto il voto segreto.

Il Consiglio Direttivo è convocato in forma scritta dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione e tre giorni prima per le urgenze mediante sistema informatico, non necessariamente tramite pec. e può svolgersi in via telematica

La convocazione può altresì essere richiesta da un numero di componenti pari ad un terzo dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta ogni semestre e comunque entro la fine del mese di ottobre di ogni anno, per l'approvazione dei documenti di programmazione.

ART. 9 – Il Direttore



Il direttore è nominato a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio Direttivo e può essere riconfermato. Può essere scelto anche tra i non soci.

Il direttore coadiuva il Presidente nell'espletamento di tutte le sue funzioni e lo sostituisce, a garanzia della permanenza della operatività della struttura, in caso di sua assenza o impedimento.

Il direttore provvede al funzionamento della struttura e degli uffici della Federazione e può ricevere specifiche deleghe dal Consiglio per lo espletamento di incarichi particolari

ART. 10 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è un organismo permanente, presieduta dal Presidente della Federazione.

E' costituita da soci Fondatori e dai soci Ordinari ed è aperta alla partecipazione dei soci Onorari senza diritto di voto, nonché – su invito del Presidente della Federazione – ai soci Sostenitori, senza diritto di voto.

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

L'Assemblea Generale è convocata in forma scritta dal Presidente della Federazione che ne cura l'ordine del giorno almeno otto giorni prima della riunione e tre giorni prima per le urgenze mediante sistema informatico - non necessariamente tramite pec - e può svolgersi in via telematica.

L'Assemblea Generale può deliberare - in prima convocazione - in presenza di almeno un terzo dei suoi membri - e le delibere sono valide se assunte a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea Generale, una volta esaurito il primo quinquennio di governo da parte del Consiglio Direttivo, procede alla elezione per il rinnovo.

L'assemblea Generale esprime le linee di indirizzo dell'attività della Federazione individuandone specifici percorsi di crescita e di sviluppo che consentano alla stessa una piena espressione delle proprie potenzialità.

L'Assemblea Generale propone al Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni di studio di alto livello, in funzione di progetti specifici coerenti con le linee strategiche di attività della Federazione.

L'Assemblea Generale nomina e revoca i componenti del Collegio dei Proibitori;

Conto corrente
Ingresso in Italia
Carrizania
Via Medina, 40
80138 Napoli



L'Assemblea Generale delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, lo scioglimento della Federazione a maggioranza assoluta dei soci.

L'Assemblea Generale delibera sulla individuazione di singole sezioni autonome che raccolgono più soci per una stessa branca specialistica all'interno della quale viene indicato il rappresentante in sede di Consiglio Direttivo.

La Sezione autonoma dovrà essere regolamentata da norme condivise con il Consiglio Direttivo

ART. 11 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri.

Esso è eletto dall'Assemblea tra i soci Fondatori e Ordinari su proposta del Presidente della Federazione.

La Presidenza del Collegio dei Probiviri è riservata ad un socio Fondatore.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie insorte tra i soci, nonché tra questi e la Federazione in relazione all'esercizio dell'attività sociale, all'interpretazione ed alla esecuzione dello Statuto e di ogni altra normativa assunta e vigente.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità senza formalità procedurali e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

ART. 12 – Rinvio

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del codice civile in materia di Associazioni ed allo Statuto di Confcommercio Campania.

Confcommercio
Imprese per l'Italia
Campania
Via Medina, 40
80133 Napoli

